

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 9.

Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 29 ottobre 2009;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



TITOLO I
OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce:

- a) talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori ed a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta;
- b) le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi;
- c) altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.

2. Il Ministero della salute, di seguito: "Ministero", sentito il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali istituito con decreto- legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di seguito: "Centro di Lotta", dispone misure più restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili ed urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.




ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1;
- b) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2;
- c) «influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3;
- d) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;
- e) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda così come definita al punto 8;
- f) «altro volatile in cattività»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera d), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
- g) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattività ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattività riconosciuti ufficialmente come razze rare dalla normativa vigente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 55;
- h) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività vengono allevati o tenuti; tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontaliere ed i laboratori autorizzati dal Ministero a conservare il virus dell'influenza aviaria;
- i) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame è tenuto a fini commerciali;
- l) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano fino ad un massimo di 250 capi;
- m) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattività»: una o più aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattività caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza;
- n) «allevamento»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattività all'interno di una singola unità produttiva;
- o) «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività;
- p) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, nonché le anatre di Barberia (*Cairina moschata*), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti;
- q) «piano di emergenza»: il piano di cui all'articolo 55, comma 2;
- r) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all'articolo 50, comma 1;
- s) «pollame o altri volatili in cattività sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattività che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza aviaria;
- t) «titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche, proprietarie di pollame o di altri volatili in cattività, o incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno;
- u) «autorità competente»: il Ministero della salute, le regioni e le province autonome;
- v) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;



- z) "autorizzazione": il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorità competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;
- aa) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattività o di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria;
- bb) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorità competente di cui alla lettera u) per verificare che i requisiti di cui al presente decreto e le istruzioni impartite da detta autorità sulle modalità per l'osservanza degli stessi siano o siano stati rispettati;
- cc) «abbattimento»: qualsiasi procedimento effettuato con metodi eutanascici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte, diverso dalla macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di altri volatili in cattività;
- dd) «macellazione»: qualsiasi procedimento effettuato nel rispetto della normativa vigente che provochi la morte di un mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo umano;
- ee) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- ff) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo;
- gg) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale il veterinario ufficiale sospetti o abbia ricevuta notifica di sospetto della presenza dell'influenza aviaria;
- hh) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata da parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente;
- ii) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, come definita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, oppure il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro;
- ll) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti;
- mm) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso l'uomo;
- nn) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattività deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.



TITOLO II SORVEGLIANZA, NOTIFICHE E INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE

ART. 3 (*Programmi di sorveglianza*)

1. Le regioni e le province autonome attuano programmi di sorveglianza predisposti dal Ministero su indicazione del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria con l'obiettivo di:
- a) individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria nelle diverse specie di pollame;
 - b) contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili.

ART. 4 (*Anagrafe informatizzata delle aziende avicole*)

1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi.
2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende.
3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.



ART. 5
(Obbligo di denuncia)

1. Il sospetto o l'accertamento di influenza aviaria, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, deve essere denunciato immediatamente.

2. Per i fini di cui al comma 1:

a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali, che li accompagna durante il trasporto o se ne occupa in altro modo, è obbligato a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di influenza aviaria e deve custodire gli animali infetti o sospetti di infezione lontano dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili;

b) i veterinari, compresi i veterinari ufficiali, il personale dirigente dei laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attività professionale è connessa ad animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma, qualsiasi notizia o dato circa la presenza, presunta o confermata, di influenza aviaria di cui siano comunque venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale ai sensi del presente decreto.

3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, che riceve la denuncia di sospetto o presenza di influenza ne trasmette immediatamente copia al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma competente.

4. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel caso di conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria, comunicano immediatamente al Ministero e alle regioni e alle province autonome tutte le informazioni di cui all'allegato II, per consentire al Ministero di rispettare i termini indicati nel citato allegato; il Ministero notifica agli organi comunitari il focolaio di malattia e comunica alla Commissione europea (di seguito Commissione) e agli altri Stati membri le informazioni ricevute e ogni altra disponibile, fornendo altresì un'apposita relazione scritta. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la tempestiva trasmissione al Ministero dei dati relativi ai focolai della malattia nonché di ogni altra informazione da esso richiesta in merito.



ART. 6
(Indagine epidemiologica)

1. Le indagini epidemiologiche, nel caso di focolai di influenza aviaria, sono effettuate dai servizi veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, nel caso di cui all'articolo 38, dai veterinari ufficiali del posto d'ispezione frontiera, congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 55, nonché attenendosi al protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, in modo da garantire la conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato.

2. L'indagine epidemiologica accerta inderogabilmente i seguenti aspetti:

- a) la durata della possibile presenza dell'influenza aviaria nell'azienda o in altre strutture o in mezzi di trasporto;
- b) la possibile origine dell'influenza aviaria;
- c) l'individuazione di eventuali aziende a contatto;
- d) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di persone, mammiferi, veicoli o qualsiasi materiale o altro mezzo attraverso cui il virus dell'influenza aviaria possa essersi diffuso.

3. Le regioni e le province autonome tengono conto dell'indagine epidemiologica nel:

- a) decidere in merito alla necessità di applicare misure aggiuntive di lotta contro la malattia, secondo quanto previsto dal presente decreto;
- b) concedere deroghe secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Nel caso in cui sia accertato, attraverso l'indagine epidemiologica, che l'influenza aviaria potrebbe essersi diffusa da altri Stati membri o in altri Stati membri, spetta al Ministero informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri interessati in merito a tutti i risultati dell'indagine.

5. Le regioni, le province autonome e il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria informano costantemente il Ministero sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche; il Ministero aggiorna regolarmente la Commissione e gli altri Stati membri in merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia.



TITOLO III
MISURE DA APPLICARE IN CASO DI SOSPETTI FOCOLAI

ART. 7

(Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai)

1. In presenza di un sospetto focolaio, il veterinario ufficiale avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere, la presenza dell'influenza aviaria conformemente al manuale diagnostico e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale. Il veterinario ufficiale garantisce altresì il rispetto delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:

a) procedere al censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattività;

b) compilare un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che ne faccia richiesta;

c) trasferire e trattenere all'interno di un edificio dell'azienda tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

d) non consentire l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;

e) non far uscire dall'azienda, senza autorizzazione del veterinario ufficiale, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

f) vietare l'uscita dall'azienda di uova;

g) assoggettare alle condizioni imposte dal veterinario ufficiale e all'autorizzazione del medesimo, la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature;

h) predisporre mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

3. Il veterinario ufficiale assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica secondo quanto prescritto dall'articolo 6 («indagine epidemiologica»).

4. A prescindere di quanto riportato al comma 1, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale può autorizzare l'effettuazione di campioni in altri casi. In queste circostanze il servizio veterinario dell'azienda sanitaria può procedere senza adottare alcune o nessuna delle misure di cui al comma 2.



ART. 8

(Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai)

1. In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, le regioni e le province autonome possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettere da c) a e), previo accordo con il Ministero, sentito il Centro di riferimento nazionale.
2. Le regioni e le province autonome possono concedere deroghe anche alle misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettera h), per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero.
4. Con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera f), il veterinario ufficiale può autorizzare, in via alternativa, l'invio delle uova direttamente a:
 - a) a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; l'autorizzazione eventualmente concessa dal veterinario ufficiale è subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III del presente decreto;
 - b) alla distruzione.

ART. 9

(Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai)

1. Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 7, nelle aziende in presenza di sospetti focolai continuano ad essere applicate finché il servizio veterinario dell'azienda sanitaria non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato.

ART. 10

(Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica)

1. Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica, le regioni e le province autonome possono applicare le misure di cui ai commi 2, 3 e 4, soprattutto nel caso in cui l'azienda sia ubicata in una zona ad alta densità di pollame.
2. Limitare temporaneamente la movimentazione del pollame, degli altri volatili in cattività e delle uova, nonché dei veicoli utilizzati dal comparto avicolo in una zona definita o in tutto il territorio nazionale. Tali limitazioni possono essere estese alla circolazione di mammiferi di specie domestiche senza in tal caso superare le 72 ore, a meno che le circostanze non lo giustifichino.
3. Possono essere applicate nell'azienda le misure previste all'articolo 11. Tuttavia, qualora le condizioni lo consentano, l'applicazione di tali misure può essere limitata unicamente al pollame o ad altri volatili in cattività sospetti di infezione e alle relative unità produttive. Sono effettuati prelievi dal pollame o dagli altri volatili in cattività abbattuti per poter confermare o escludere il rischio di un sospetto focolaio conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.
4. Può essere istituita una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda e le misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono applicate in tutto o in parte, in funzione della necessità, alle aziende ubicate all'interno di detta zona.



TITOLO IV
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI)

CAPO I

Aziende, unità produttive distinte e aziende a contatto

ART. 11

(Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati)

1. In presenza di un focolaio di HPAI, il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, e dal presente articolo, commi da 2 a 10.
2. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale da parte del Servizio veterinario ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento è attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto. Tuttavia le regioni e le province autonome possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattività sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria. Le deroghe di cui al presente articolo sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero. Il veterinario ufficiale può adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda.
3. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale.
4. I pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono sottoposti a controllo ufficiale e ad accertamenti conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico.
5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, vengono, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale.
6. Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
7. Tuttavia il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.
8. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.
9. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattività o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana.
10. In presenza di un focolaio primario il ceppo virale isolato è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico per l'individuazione del sottotipo genetico. L'isolato virale viene inviato prima possibile al laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 51, comma 1.



ART. 12
(Deroghe)

1. Il Ministero stabilisce norme specifiche per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 11, comma 2 e agli articoli 13 e 14, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio sentito il Centro nazionale di riferimento.

2. Il Ministero comunica immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, comma 1, e a norma dell'articolo 14.

3. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, è possibile adottare ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione.

ART. 13
(Deroghe relative a talune aziende)

1. In presenza di un focolaio di HPAI in una azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, il Ministero può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 11, comma 2, purché la concessione di tali deroghe non comprometta il controllo della malattia.

2. Laddove venga concessa una deroga di cui al comma 1, il veterinario ufficiale garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:

a) siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;


b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI;

c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:

1) nel territorio nazionale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

2) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

3. Il veterinario ufficiale può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, comma 5 per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, Sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004. Tali autorizzazioni sono subordinate alle condizioni stabilite nell'allegato III del presente decreto.



ART. 14

(Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte)

1. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di due o più unità produttive distinte, le regioni e le province autonome possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, comma 2, per le unità produttive in cui siano presenti pollame o altri volatili in cattività per i quali non esistano sospetti di HPAI, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia. Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o più unità produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale tenendo conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori dell'azienda, constati la totale separazione da altre unità produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili in cattività ivi tenuti.

ART. 15


(Misure da applicare nelle aziende a contatto)

1. Le regioni e le province autonome decidono, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'HPAI conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.

2. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di lotta, dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da tenere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto.

3. Il veterinario ufficiale garantisce che durante l'abbattimento del pollame e dagli altri volatili in cattività siano prelevati campioni per confermare o escludere, conformemente al manuale diagnostico, la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a contatto.

4. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui il pollame o gli altri volatili in cattività sono abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di influenza aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.



CAPO II

Zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni

ART. 16

(Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI)

1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i servizi veterinari regionali a seconda dell'estensione, istituiscono:

- a) una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda;
- b) una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione.


2. Se il focolaio di HPAI è confermato in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di altri volatili in cattività ufficialmente registrate in cui non è presente pollame, il Ministero anche tramite il Centro di lotta può, previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria dalle disposizioni di cui ai capi da II a IV relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

3. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali tengono conto almeno dei criteri di seguito elencati:

- a) l'indagine epidemiologica;
- b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;
- c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame;
- d) i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame e altri volatili in cattività;
- e) le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattività, delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine. Il Ministero e le regioni e le province autonome attivano immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, l'Unità centrale di crisi e le Unità di crisi regionali, per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per eradicare l'influenza aviaria nel più breve tempo possibile.

4. Le regioni e le province autonome possono istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione interessi una parte di territorio degli Stati membri confinanti, per l'istituzione delle stesse è garantita la collaborazione tra le Autorità competenti degli Stati membri coinvolti.



ART. 17

(Misure da applicare sia nelle zone di protezione sia nelle zone di sorveglianza)

1. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza:

a) procedure che consentono la rintracciabilità di qualsiasi elemento in grado di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattività, le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattività infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo;

b) i titolari delle aziende avicole sono tenuti a fornire, laddove richieste, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattività e alle uova che entrano o escono dall'azienda.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie adottano ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore. L'informazione può essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.

3. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di lotta, attua un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivo del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende o nelle zone a rischio.

CAPO III

Misure specifiche da applicare nelle zone di protezione

ART. 18


(Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione:

a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende;

b) il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività e procedere, laddove necessario, alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; il veterinario ufficiale visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione;

c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente al manuale diagnostico, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.



ART. 19

(Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione)

1. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono immediatamente sottoposti ad una o più procedure di cui all'articolo 48;

d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di cui all'articolo 48;

e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:


1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

f) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;

g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

h) il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.



ART. 20

(Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende)

1. Il veterinario ufficiale vigila affinché siano vietati, salvo sua autorizzazione, la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.

ART. 21

(Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali vigilano affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.

ART. 22

(Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono che all'interno delle zone di protezione siano vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:
 - a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;
 - b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.



ART. 23

(Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame)

1. In deroga all'articolo 22 le regioni e le province autonome possono autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione o di sorveglianza del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che:


- a) il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione;
- b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico;
- c) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal Servizio veterinario della ASL competente o sotto il suo controllo;
- d) il servizio veterinario competente sul macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione al Servizio veterinario della ASL competente di spedizione;
- e) il pollame proveniente dalla zona di protezione venga mantenuto separato e macellato separatamente o in momenti diversi rispetto all'altro pollame, preferibilmente al termine di una giornata lavorativa. Prima della macellazione di altro pollame dovranno poi essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;
- f) il veterinario ufficiale garantisca l'effettuazione di un esame minuzioso del pollame presso il macello ante e post-mortem;
- g) le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista per le carni fresche a norma dell'allegato II del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, salvo quanto diversamente disposto in base alla procedura stabilita dalla Commissione;
- h) le carni siano ottenute, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, salvo che, in via alternativa:

1) non siano state sottoposte a un trattamento contemplato dall'allegato III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;

2) non sia diversamente disposto conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, il Ministero può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, a condizione che:

- a) il veterinario ufficiale responsabile del macello designato venga informato e accetti di ricevere il pollame e confermi l'avvenuta macellazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria di spedizione;
- b) il pollame sia tenuto separatamente da altro pollame proveniente dalla zona di protezione e sia macellato separatamente o in tempi diversi da altro pollame;
- c) le carni di pollame prodotte siano sezionate, trasportate e conservate separatamente dalle carni di pollame ottenute da altro pollame proveniente dalla zona di protezione;
- d) i sottoprodotti siano distrutti.



ART. 24

(Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno)

1. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a condizione che:

- a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal veterinario ufficiale o sotto il suo controllo;
- b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione;
- c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
- d) il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

2. In deroga all'articolo 22, il Ministero può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, e che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.

ART. 25

(Deroghe per il trasporto diretto di pollastre)

1. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, può autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a condizione che:

- a) il veterinario ufficiale effettui un esame clinico del pollame e degli altri volatili in cattività nell'azienda d'origine ed in particolare di quelli da movimentare;
- b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico;
- c) le pollastre siano trasportate in veicoli sigillati dal veterinario ufficiale o sotto il suo controllo;
- d) l'azienda o il capannone di destinazione siano sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre;
- e) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.



ART. 26

(Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola)

1. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purché si rispettino, in quest'ultimo caso, le seguenti condizioni:

- a) i riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova siano stati controllati conformemente al manuale diagnostico e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende;
- b) le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova;
- c) le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dal Servizio veterinario della ASL competente o sotto il suo controllo;
- d) nell'incubatoio designato vengano applicate misure di biosicurezza conformi alle istruzioni impartite dalla regione competente.

2. In deroga all'articolo 22, il Ministero può autorizzare il trasporto diretto di uova:

- a) a un centro di imballaggio designato dalla Regione competente («centro di imballaggio designato»), purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero ;
- b) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure per la distruzione.

ART. 27

(Deroga per il trasporto diretto di carcasse)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 22, possono autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purché effettuato ai fini della loro eliminazione, dandone comunicazione preventiva al Ministero .

ART. 28

(Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a 27 vengano immediatamente puliti e disinfettati al termine del trasporto conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48.

ART. 29

(Durata delle misure)

1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo il manuale diagnostico.

2. Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al comma 1, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui al presente capo, nella ex zona di protezione si applicano le misure previste all'articolo 30 per la durata prevista all'articolo 31.



CAPO IV

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

ART. 30

(Misure da applicare nelle zone di sorveglianza)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nelle zone di sorveglianza garantiscono l'applicazione delle misure di seguito elencate:

- a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;
- b) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione delle regioni e province autonome i quali garantiscono tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- c) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. Le regioni e le province autonome possono tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - 1) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e d). Il Ministero può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonché la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - 3) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero siano applicate;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 - 7) uova destinate alla distruzione;
- d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;



- e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;
- f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
- 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;
- h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alle disposizioni della Commissione.
- i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;
- l) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.

ART. 31

(Durata delle misure)

1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite secondo quanto prescritto dall'articolo 48.



CAPO V

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

ART. 32

(Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui ai capi III e IV all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall'articolo 16, comma 4.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, possono attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione. Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le deroghe di cui al presente articolo sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero per il parere di competenza.
4. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure di cui al comma 3 e provvede a discuterne secondo le procedure della Commissione.
5. Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi della decisione n. 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario, può adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e ne informa immediatamente la Commissione.



CAPO VI
Deroghe e ulteriori misure di biosicurezza

ART. 33
(Deroghe)

1. Il Ministero, sentito il Centro di riferimento nazionale, stabilisce le modalità specifiche secondo cui si possono concedere le deroghe di cui all'articolo 16 e agli articoli da 23 a 27, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dal Ministero.
2. Il Ministero, può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe alle misure di cui ai capi III e IV laddove si abbia conferma dell'HPAI in un incubatoio.
3. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, il Ministero può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 18, lettere b) e c), dall'articolo 21 e dall'articolo 30, lettere b), c) e f).
4. In deroga ai capi III e IV, in presenza di focolai di HPAI le regioni e le province autonome possono, sulla base di una valutazione del rischio, introdurre misure specifiche in materia di movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in uscita dalle zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime.
5. Le deroghe, di cui ai commi da 1 a 4, sono concesse soltanto qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
6. Il Ministero informa immediatamente la Commissione della concessione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 4.
7. Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, altri volatili in cattività, uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti da un'azienda cui è stata concessa una deroga ai sensi del presente articolo non possono essere commercializzati al di fuori del territorio nazionale salvo altrimenti deciso conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.

ART. 34
(Ulteriori misure di biosicurezza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle misure di cui ai capi III, IV e V possono imporre l'attuazione di ulteriori misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonché in compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in cattività. Queste misure possono comprendere restrizioni alla movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione, nonché restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole.
2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero delle misure di cui al comma 1 che a sua volta trasmette l'informazione alla Commissione.
3. Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi della decisione n. 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario, può adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e ne informa immediatamente la Commissione.



CAPO VII

Misure da applicare in presenza di sospetto e conferma dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in talune strutture diverse dalle aziende e nei mezzi di trasporto

ART. 35

(Accertamenti per sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI nei macelli o nei mezzi di trasporto, avvia immediatamente un'indagine nell'azienda di origine del pollame o di altri volatili in cattività volta a confermarne o escluderne la presenza conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.

ART. 36

(Misure da applicare nei macelli)

1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI in un macello, garantisce che, sulla base di una valutazione del rischio, tutto il pollame presente nel macello venga abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale. In caso di macellazione le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso, nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservati separatamente sotto controllo ufficiale fino al completamento di ulteriori accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.

2. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutti tempestivamente sotto controllo ufficiale.

ART. 37

(Misure da applicare nei posti d'ispezione frontaliere o nei mezzi di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI in un posto d'ispezione frontaliere o in un mezzo di trasporto, garantisce che, sulla base di una valutazione del rischio, tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti nel posto d'ispezione frontaliere o nel mezzo di trasporto siano abbattuti, macellati o messi in isolamento separatamente da pollame o altri volatili in cattività sotto controllo ufficiale fino al completamento degli accertamenti conformemente al manuale diagnostico. Il veterinario ufficiale applica se del caso le misure di cui all'articolo 7. Il veterinario ufficiale può autorizzare il trasporto del pollame o di altri volatili in cattività verso un'altra struttura dove saranno abbattuti, macellati o messi in isolamento. Il veterinario ufficiale può decidere di non abbattere o macellare quel pollame o gli altri volatili in cattività presenti nel posto di ispezione frontaliere che non abbiano avuto contatto con il pollame o con gli altri volatili in cattività sospetti d'infezione.

2. In caso di macellazione di pollame di cui al comma 1, le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso, nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservate separatamente e sotto controllo ufficiale fino al completamento di accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.

3. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutte quanto prima sotto controllo ufficiale.



ART. 38

(Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontaliere o nei mezzi di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale, qualora in un macello, in un posto d'ispezione frontaliere o nei mezzi di trasporto sia sospettata o confermata la presenza dell'HPAI, garantisce l'applicazione delle ulteriori misure di seguito elencate:

- a) nel macello nel posto d'ispezione frontaliere o nei mezzi di trasporto non vengono introdotti pollame o altri volatili in cattività perlomeno finché non siano trascorse 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera b) conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48. Per quanto riguarda i posti d'ispezione frontaliere, il divieto di introduzione può essere esteso ad altri animali;
- b) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli contaminati vengono effettuate conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e sotto controllo ufficiale del veterinario ufficiale;
- c) viene svolta un'analisi epidemiologica;
- d) le misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono applicate nell'azienda di origine del pollame o delle carcasse infetti e nelle aziende a contatto;
- e) salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica e dagli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 35, nell'azienda d'origine sono applicate le misure previste dall'articolo 11;
- f) l'isolato del virus dell'influenza aviaria è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE ai fini dell'identificazione del sottotipo virale.



TITOLO V
INFLUENZA AVIARIA A BASSA PATOGENICITÀ (LPAI)


CAPO I

Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati

ART. 39

(Misure da applicare)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un focolaio di LPAI, garantiscono l'applicazione delle misure previste all'articolo 7, commi 2, lettere a), b), c), e), g) e h), e 3, nonché ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V.
2. Il veterinario ufficiale garantisce la pratica del depopolamento di tutto il pollame presente nell'azienda e di tutti gli altri volatili in cattività delle specie nelle quali è stata confermata l'LPAI, così da impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Il depopolamento può essere esteso ad altri volatili in cattività dell'azienda in base alla valutazione del rischio di ulteriore diffusione dell'influenza aviaria posto da tali volatili e può essere esteso ad altre aziende che possono essere considerate aziende a contatto sulla base dell'indagine epidemiologica. Prima del depopolamento non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente.
3. Il Ministero, ai fini del comma 2, il depopolamento viene attuato con le modalità previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, decide che il pollame o gli altri volatili in cattività vengano, in via alternativa:
 - a) abbattuti quanto prima ;
 - b) macellati in un macello designato conformemente alle condizioni stabilite al comma 4.
4. Allorché il depopolamento avviene mediante macellazione in un macello designato, il pollame è sottoposto ad ulteriore sorveglianza e ad esami. Il pollame non può essere trasferito dall'azienda al macello designato finché il veterinario ufficiale, tenendo conto in particolare delle indagini e degli esami di laboratorio volti a determinare la portata di un'eventuale escrezione del virus da parte del pollame effettuati conformemente al manuale diagnostico, nonché della valutazione del rischio, accerta che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'LPAI è minimo.
5. La macellazione in un macello designato conformemente al comma 3 può aver luogo unicamente a condizione che:
 - a) il pollame sia inviato direttamente dall'azienda al macello designato;
 - b) ogni spedizione sia sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza;
 - c) ogni spedizione resti sigillata per tutta la durata del trasporto fino al macello designato;
 - d) siano osservate ulteriori misure di biosicurezza prescritte dalla regione o provincia autonoma competente;
 - e) il veterinario ufficiale responsabile del macello designato venga informato e accetti di ricevere il pollame;
 - f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;
 - g) i sottoprodotti di tale pollame al macello siano distrutti.
6. Il veterinario ufficiale garantisce che vengano distrutte sotto controllo ufficiale:



a) le carcasse;

b) le uova da cova presenti nell'azienda.

7. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono adozione delle misure di seguito elencate:

a) le uova da cova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LP AI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui al presente decreto vengono, ogniqualvolta possibile, rintracciate e la loro schiusa deve avvenire sotto sorveglianza ufficiale;

b) i pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LP AI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui al presente decreto, vengono, ogniqualvolta possibile, sottoposti a sorveglianza ufficiale e vengono condotti accertamenti conformemente al manuale diagnostico;

c) le uova presenti nell'azienda e quelle successivamente prodotte nell'azienda prima del depopolamento previsto dal comma 2 sono trasportate a condizione che sia ridotto al minimo il rischio di diffusione dell'LP AI:

1) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero;

2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 oppure alla distruzione;

d) materiali o sostanze potenzialmente contaminati sono trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale oppure distrutti;

e) il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48;

f) successivamente al depopolamento, gli edifici utilizzati per ospitare il pollame e gli altri volatili in cattività, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli impiegati per trasportare le carcasse, il mangime, il concime, i liquami e le lettiere o qualsivoglia materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono quanto prima sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48;

g) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda

2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

h) in presenza di un focolaio primario di LP AI, l'isolato virale è sottoposto agli esami di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio nazionale di riferimento di cui all'articolo 51, comma 1.

8. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere immediatamente comunicati al Ministero a cura della regione o della provincia autonoma che li dispone. Il Ministero a sua volta provvede ad informare la Commissione.



ART. 40

(Deroghe per talune aziende)

1. Il Ministero, in presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 39, commi 3, lettera b), e 5, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
2. Il veterinario ufficiale, laddove venga concessa una deroga di cui al comma 1, garantisce che il pollame o gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:
 - a) siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'LPAI;
 - c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata, in via alternativa:
 - 1) nel territorio nazionale, conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero ;
 - 2) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di focolai di LPAI in incubatoi possono, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe parziali o totali alle misure di cui all'articolo 39.
4. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse di cui al comma 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione.
5. La regione o la provincia autonoma comunica tempestivamente i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione.

CAPO II

Unità produttive distinte e aziende a contatto

ART. 41

(Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda comprendente due o più unità produttive distinte, possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 39, comma 2, per le unità produttive in cui sia presente pollame sano, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
2. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del comma 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione.
3. La Regione o Provincia autonoma comunica tempestivamente i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero il quale provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione.



ART. 42

(Misure da applicare nelle aziende a contatto)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformità al manuale diagnostico.
2. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di Lotta, può disporre di applicare le misure di cui all'articolo 39 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure.
3. Il veterinario ufficiale garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare o escludere, conformemente al manuale diagnostico, la presenza del virus dell'LPAI in tali aziende a contatto.
4. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui il pollame e gli altri volatili in cattività sono macellati o abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli, le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.


CAPO III

Istituzione di zone di restrizione

ART. 43

(Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI)

1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di LPAI i servizi veterinari delle aziende sanitarie o i servizi veterinari regionali a seconda dell'estensione locali istituiscono intorno all'azienda una zona di restrizione con un raggio di almeno un chilometro.



ART. 44

(Misure da applicare nella zona di restrizione)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione nella zona di restrizione delle misure di seguito elencate:

- a) effettuazione, con la massima tempestività, di un censimento di tutte le aziende commerciali;
- b) effettuazione, conformemente al manuale diagnostico, degli esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;
- c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione ed ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotata attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di:
 - 1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
 - 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - a) verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - b) verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 - 7) uova destinate alla distruzione;
- e) distruzione delle carcasse;
- f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;
- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:



- 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda ;
 - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale . Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
- l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;
- m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
2. In base a una valutazione del rischio il Ministero può introdurre, oltre a quelle previste nel presente capo, ulteriori misure.

ART. 45

(Durata delle misure)

1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute:

- a) per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e finché il servizio veterinario dell'azienda sanitaria a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LP AI;
- b) per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finché il servizio veterinario dell'azienda sanitaria, a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LP AI oppure per qualsiasi altra durata e alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.

ART. 46

(Deroghe)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora in un incubatoio sia confermata la presenza dell'LP AI, possono, in base a una valutazione del rischio, derogare in tutto o in parte alle misure di cui agli articoli 43 e 44.
2. Il Ministero, in presenza di un focolaio di LP AI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, può concedere deroghe alle misure previste nel presente capo, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
3. Il Ministero della salute, nel caso in cui vengano concesse deroghe di cui al presente articolo, trasmette l'informazione alla Commissione.



TITOLO VI
MISURE VOLTE AD IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI VIRUS INFLUENZALI AVIARI AD
ALTRE SPECIE

ART. 47

(Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie)

1. Il veterinario ufficiale, a seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, garantisce l'effettuazione, sui suini presenti nell'azienda, di esami di laboratorio appropriati, conformemente al manuale diagnostico, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria, pregressa o in atto, in tali suini. In attesa del risultato di questi esami è assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora gli esami di laboratorio di cui al comma 1 confermano la positività ai virus dell'influenza aviaria nei suini, possono autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purché opportune prove successive abbiano dimostrato che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria è trascurabile.
3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente, nel caso in cui gli esami di laboratorio di cui al comma 1 confermano l'esistenza di una grave minaccia per la salute, garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 e dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.388.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, possono applicare le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda ed estendere tali misure alle aziende a contatto.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero i risultati delle indagini e le misure applicate conformemente ai commi da 1 a 4, che a sua volta provvede a trasmettere tali informazioni alla Commissione.
6. Il veterinario ufficiale, a seguito della conferma della presenza del virus dell'influenza aviaria nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, può attuare la sorveglianza conformemente al manuale diagnostico per individuare l'eventuale ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria.



TITOLO VII
OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIPOPOLAMENTO

ART. 48

(Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché:

a) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo:

1) le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

2) i principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti nell'allegato VI;

b) i terreni o i pascoli utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività in un'azienda in cui è stata confermata la presenza dell'influenza aviaria non siano utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività finché il veterinario ufficiale non abbia accertato che qualsiasi virus dell'influenza aviaria presente sia stato distrutto o inattivato;

c) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento dei macelli, dei veicoli, dei rimorchi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, dei posti d'ispezione frontalieri e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

d) eventuali attrezzature, materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria e che non possono essere adeguatamente puliti e disinfettati o trattati siano distrutti;

e) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano autorizzati dal Ministero.



ART. 49

(Ripopolamento delle aziende)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il rispetto dei commi da 2 a 5, una volta applicate le misure di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.
2. Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 48.
3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti:
 - a) il pollame è sottoposto ad almeno un esame clinico condotto dal veterinario ufficiale. Tale esame clinico o, se viene effettuato più di un esame, l'esame clinico finale è svolto in un momento quanto più prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di cui sopra;
 - b) vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico;
 - c) il pollame che muore in fase di ripopolamento è sottoposto a esami conformemente al manuale diagnostico;
 - d) chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) durante la fase di ripopolamento non è ammessa l'uscita dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale;
 - f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla produzione, inclusi quelli relativi alla morbilità e alla mortalità, e lo aggiorna regolarmente;
 - g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui alla lettera f) e altre anomalie sono immediatamente comunicate al veterinario ufficiale.
4. In base a una valutazione del rischio le regioni e le province autonome possono disporre l'applicazione delle procedure di cui al comma 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad altre specie in un'azienda avicola commerciale.
5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale in base alla valutazione del rischio.

TITOLO VIII

PROCEDURE DIAGNOSTICHE, MANUALE DIAGNOSTICO E LABORATORI DI REFERENZA

ART. 50

(Procedure diagnostiche e manuale diagnostico)


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare la presenza dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività o del virus dell'influenza aviaria nei mammiferi siano effettuati secondo il manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.



ART. 51

(Centro nazionale di referenza)

1. Le prove di laboratorio intese ad accertare la presenza dell'influenza aviaria sono effettuate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e confermate dal Centro nazionale di referenza, che è tenuto ad eseguirle in conformità alle disposizioni del manuale diagnostico, e che è altresì responsabile del coordinamento di norme e metodi diagnostici applicati.
2. Il Ministero può autorizzare il laboratorio nazionale di cui al comma 1 a fungere da laboratorio di referenza o fornire ed espletare incarichi e servizi anche per altri Stati membri, su loro richiesta. Detta cooperazione è ufficializzata mediante uno specifico accordo concluso tra le autorità competenti degli Stati richiedenti e il Ministero, da notificare alla Commissione.
3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1:
 - a) svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato VIII;
 - b) garantisce il collegamento con il laboratorio comunitario di referenza di cui all'allegato VII e provvede ad inviare a quest'ultimo campioni adeguati;
 - c) finalizza le indagini di laboratorio previste dal presente decreto alla conferma o all'esclusione della presenza di influenza aviaria;
 - d) procede, quando la presenza dell'influenza aviaria è stata confermata ed è stato identificato il sierotipo del virus, alla caratterizzazione del virus a livello dell'antigene in relazione ai ceppi del vaccino di riferimento, in collaborazione, se necessario, con il laboratorio comunitario di referenza.
4. In particolari situazioni epidemiologiche il Ministero, sentito il Centro di referenza per l'influenza aviaria, può autorizzare altri laboratori per l'esecuzione di test sierologici di screening o di conferma diagnostica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto.




**TITOLO IX
VACCINAZIONE**

**CAPO 1
Divieto generale di vaccinazione**

ART. 52

(Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria)

1. E' vietato l'uso di vaccini contro l'influenza aviaria; in deroga al divieto, l'uso e la somministrazione dei citati prodotti è consentita solo su espressa disposizione adottata dal Ministero nei casi stabiliti dal presente decreto e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso fissate.
2. Ferma restando l'applicazione delle vigenti modalità di controllo, il Ministero può adottare misure di controllo ulteriori conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, e successive modificazioni, e comunque almeno:
 - a) per la produzione, il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini contro l'influenza aviaria sul territorio nazionale;
 - b) per la commercializzazione sul territorio nazionale di vaccini contro l'influenza aviaria .
3. L'uso di vaccini contro l'influenza aviaria per scopi diversi dall'induzione dell'immunità attiva negli animali di specie sensibili, in particolare per le ricerche di laboratorio, le ricerche scientifiche o i test di vaccini è soggetto ad autorizzazione del Ministero che ne stabilisce le relative condizioni e ne fissa, altresì, le condizioni di biosicurezza e le misure di controllo.
4. Le attività di controllo di cui al presente articolo, sono assicurate in via ordinaria dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.



CAPO II
Vaccinazione d'emergenza

ART. 53

(Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività)


1. Il Ministero può introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività come misura a breve termine per contenere un focolaio allorché una valutazione del rischio indichi che c'è una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso il territorio nazionale secondo quanto disposto dal presente capo, in presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- a) un focolaio all'interno del territorio nazionale;
- b) un focolaio in uno Stato membro vicino;
- c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività in un paese terzo vicino.

2. Il piano di vaccinazione di cui al comma 1 deve essere approvato dalla Commissione, essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

- a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;
- b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione;
- c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;
- d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;
- e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;
- f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;
- g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo III, contenute nell'allegato IX;
- h) i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto;
- i) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;
- l) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.

3. Le norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura stabilita dalla Commissione.



CAPO III
Vaccinazione preventiva

ART. 54

(Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività)

1. Il Ministero può introdurre la vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività come misura a lungo termine prevista dal presente capo dove ritenga che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del territorio nazionale per il tipo di allevamento avicolo o per talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o per i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività, siano esposte al rischio dell'influenza aviaria.

2. Il piano di vaccinazione di cui al comma 1 deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione chiara dei motivi alla base della vaccinazione preventiva, compresi i precedenti della malattia;
- b) la zona, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività in cui deve essere attuata la vaccinazione preventiva e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero e il tipo di aziende interessate dalla vaccinazione;
- c) le specie e le categorie di pollame o di altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;
- d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;
- e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;
- f) la durata prevista della campagna di vaccinazione preventiva;
- g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo III;
- h) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;
- i) gli esami di laboratorio da eseguire, conformemente al manuale diagnostico, nelle aziende interessate dalla vaccinazione preventiva contemporaneamente alla sorveglianza e agli esami in un numero adeguato di altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione o nei compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione preventiva e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.



TITOLO X CONTROLLI E PIANO DI EMERGENZA


ART. 55 (Piano di emergenza)

1. Il Ministero, tramite il Centro nazionale, redige un piano di emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti all'allegato X.
2. Il piano di emergenza rinforza, corregge e aggiorna le misure in materia di lotta all'influenza aviaria e consente, attraverso procedure e fasi già stabilite, di avere accesso alle strutture, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per l'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte le aziende avicole commerciali. Il piano di emergenza dà un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che può essere presente in queste aziende commerciali.
3. Il Ministero detta inoltre disposizioni per una stretta collaborazione tra le autorità competenti responsabili dei diversi settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali, della salute pubblica, delle questioni ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire una corretta comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del settore avicolo ed al pubblico.
4. Il Ministero aggiorna il piano d'emergenza almeno ogni cinque anni ed è trasmesso alle regioni ed alle province autonome.
5. Oltre alle misure di cui ai commi da 1,2, 3 e 4, possono essere adottate ulteriori norme volte a garantire un'eradicazione rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese le disposizioni sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle esercitazioni di emergenza in tempo reale.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 56 (Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



ART. 57
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000.
3. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000.
4. Chiunque viola il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
5. Chiunque viola le prescrizioni in materia di operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria dettate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 48 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000.
6. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'articolo 52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini anti-influenzali per scopi diversi dall'induzione dell'immunità attiva negli animali delle specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300 per ogni animale vaccinato.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000.
8. L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto compatibili.
9. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle Regioni e dalle Province autonome che le destinano al finanziamento dei Centri locali di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.



ART. 58
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, è abrogato.

Art. 59
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RONCHI, Ministro per le politiche europee

FAZIO, Ministro della salute

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

ALFANO, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

ZAIA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

FITTO, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

